

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE

ai sensi dell'art. 17bis, comma 4 L.R. 57/1977 e s.m.i.

COMUNE DI ORBASSANO

Realizzazione di uno spogliatoio presso Impianto Ambienthesis S.p.A.

RICHIESTA INTEGRAZIONI DOCUMENTALI/CHIARIMENTI

CODICE DOCUMENTO: F06_2020_001688_001

Redazione	Funzione: Tecnico SS Attività di Produzione	Data: 21/04/2020	Firma: <i>Alessandra Penna</i>
	Nome: Alessandra Penna		
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile SS Attività di Produzione		
	Nome: Carlo Bussi		

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Scopo della presente relazione è evidenziare quali siano le integrazioni documentali o i chiarimenti necessari ai fini istruttori della pratica relativa al progetto di realizzazione di uno spogliatoio presso l'impianto industriale Ambienthesis S.p.A. ubicato ad Orbassano, progetto che necessita di contestuale variante al P.R.G.C. vigente e verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

Relazione

La Variante semplificata è relativa al progetto di realizzazione di uno spogliatoio, a sostituzione di quello esistente, con annessa infermeria ed area ristoro.

Si tratta di una struttura prefabbricata ad un piano fuori terra, avente una superficie pari a 260 m², realizzata in un'area di pertinenza dello stabilimento Ambienthesis, (Area 18.1.3) individuata con la sigla 18.1.3 S.U.A.P.

Negli elaborati presentati, l'area interessata dalla Variante S.U.A.P. ha una superficie pari a 3133 m², mentre l'area interessata dal progetto di realizzazione dello spogliatoio ha un'estensione pari a 460 m²: occorre pertanto ricondurre la superficie dell'area in variante esclusivamente a quanto necessario per la realizzazione dello spogliatoio, che peraltro è l'oggetto della procedura di verifica ambientale.

Nella relazione di Verifica (elaborato n. 12) viene indicato, ai paragrafi 1 e 2, che oggetto della variante è il Piano Regolatore del Comune di Masio, per poi descrivere la situazione urbanistica ed ambientale del Comune di Orbassano: pertanto occorre revisionare il documento verificando comunque che tutti i relativi contenuti siano effettivamente relativi alla realizzazione dello spogliatoio presso l'impianto Ambienthesis di Orbassano.

Dal punto di vista ambientale sono state descritte sommariamente le caratteristiche dell'area interessata dal progetto: si tratta di un'area libera da edificazioni, senza particolari vincoli, sebbene venga indicato, nella relazione tecnica di asseverazione (elaborato n. 1) e nella Tavola tecnica (elaborato n. 5), che l'area è interessata dalla fascia di rispetto di un elettrodotto, rientra nella area protetta della fascia fluviale del Po ed è inserita, nella carta tecnica comunale, come sito in bonifica: pertanto occorre definire le ricadute di tali "vincoli", se effettivamente presenti, sulla progettazione dello spogliatoio.

Viene altresì dichiarato che nel Comune di Orbassano non sono presenti attività a Rischio di Incidente Rilevante mentre nella relazione di Verifica si indica che il Comune di Orbassano è dotato di un elaborato R.I.R., redatto in occasione della Variante strutturale n°12, in cui sono state indicate le attività sottosoglia Seveso e da cui si evince che l'area in esame è ricompresa nelle attività sottosoglia Seveso, in quanto facente parte della Sadi Servizi Industriali S.p.A. ora Ambienthesis S.p.A., ma si indica anche che le nuove previsioni si ritengono compatibili con il rischio di incidente rilevante.

Nella relazione di Verifica non sono state fornite sufficienti informazioni sulla gestione delle acque reflue e per quanto riguarda le acque meteoriche quali siano le modalità con cui si garantisce l'invarianza idraulica come indicato nel PTCP², che quindi devono essere meglio precisate.

Dal punto di vista della classificazione acustica non paiono necessarie modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica comunale, occorre però chiarire quali siano le motivazioni per le quali nella Relazione tecnica di asseverazione (elaborato n. 1) si indica che l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della L. 447/95 e s.m.i, senza peraltro allegare la documentazione previsionale di impatto acustico, come invece indicato nel documento stesso.

Dal punto di vista degli effetti ambientali, conseguenti all'attuazione della Variante, nell'elaborato di verifica si indica che verrà eliminata una piccola area a verde impermeabilizzandola ma tali effetti/impatti negativi sulla componente suolo non sono stati considerati come significativi.

Non viene inoltre affrontato il tema della gestione del materiale di scavo: nella relazione tecnica di asseverazione (elaborato 1) viene dichiarato che *le opere non sono soggette alla normativa relativa ai materiali di scavo*, parrebbe pertanto che non siano previsti scavi e nella stessa relazione tecnica si indica che *...“l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento sebbene nella Relazione geologica (elaborato n. 17) si indichi che l'area ... sia stata utilizzata in passato come cava ... e successivamente colmata con materiale costituito da rifiuto sottoposto al trattamento tecnologico denominato CHEMFIX™”*.

Occorre pertanto chiarire se effettivamente non siano previsti scavi e reinterri: il materiale scavato potrebbe infatti necessitare di essere gestito come rifiuto nel caso originasse dall'inertizzazione dei rifiuti presenti nel sito prima dell'insediamento della ex Servizi Industriali ora Ambienthesis S.p.A.

In riferimento agli impatti ambientali, l'Agenzia scrivente ritiene che l'aumento di artificializzazione del suolo, seppur di una piccola area interclusa tra l'edificato, sia comunque da considerarsi un impatto significativo in quanto il suolo è da ritenersi una risorsa non rinnovabile. Nel caso specifico è possibile, come anticipato, che la componente suolo sia già stata rimaneggiata e compromessa a seguito delle attività pregresse sull'area e alla successiva fase di inertizzazione dei rifiuti ivi presenti, ma in ogni caso, rispetto alla condizione attuale, l'intervento rende la superficie definitivamente impermeabile ed aumenta le aree che possono dare origine al fenomeno dell'isola di calore, sottraendo aree verdi, pertanto occorre prevedere misure di mitigazione/compensazioni degli impatti, commisurate all'entità degli stessi, che dovranno essere inserite nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C.

A tal proposito si suggerisce di verificare la possibilità di intervenire nell'area industriale, compatibilmente allo stato di compromissione ambientale e alle operazioni di bonifica pregresse, migliorando per esempio la qualità del verde incrementandolo e/o gestendo eventuali specie esotiche invasive e/o aumentando la permeabilità dell'area.

Si rileva infine che le Norme di Attuazione attualmente fanno riferimento ad uno strumento urbanistico scaduto e che quanto riportato al punto 8.10 bis deve essere quindi modificato: devono essere inserite in tale comma, oltre le indicazioni contenute negli elaborati geologici in materia di gestione delle acque meteoriche e di invarianza idraulica, le indicazioni che verranno formulate a seguito della procedura di verifica ambientale.